

REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE

SELETTIVE E DI ASSUNZIONE

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Provincia di Roma

APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N°174 DEL 09/09/2009
MODIFICATO CON DELIBERA DI G. C. N° 83 DEL 07/06/2010

Indice

TITOLO I ACCESSO AGLI IMPIEGHI.....	4
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 1 MODALITA' DI ACCESSO- RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - PRINCIPI GENERALI	4
ART. 2 COMMISSIONE ESAMINATRICE.....	5
ART. 3 COMPENSO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.....	5
ART. 4 SELEZIONE TRA GLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO.....	6
ART. 5 ASSUNZIONE DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE.....	6
ART. 6 COPERTURA DEI POSTI.....	6
ART. 7 REQUISITI GENERALI - LIMITI DI ETA'	6
ART. 8 ALTRI REQUISITI - PROVE D'ESAME - MODALITA' DI COPERTURA POSTI D'ORGANICO.....	7
CAPO II - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI.....	7
ART. 9 BANDO DI CONCORSO	7
ART. 10 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO - TERMINI - MODALITA'	8
ART. 11 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	9
ART. 12 DIFFUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO.....	9
ART. 13 RIAPERTURA DEL TERMINE E REVOCA DEL CONCORSO.....	9
ART. 14 COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONVOCAZIONE - VERBALI	9
ART. 15 IRREGOLARITA' DELLE DOMANDE - REGOLARIZZAZIONI ED ESCLUSIONI AMMISSIONE CON RISERVA ..	10
ART. 16 IMPOSTA DI BOLLO	10
CAPO III - VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESAMI.....	10
ART. 17 PUNTEGGIO.....	10
ART. 18 VALUTAZIONE DEI TITOLI	10
ART. 19 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO	11
ART. 20 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E DEL SERVIZIO MILITARE	11
ART. 21 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE.....	12
ART. 22 VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI.....	12
ART. 23 VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME	12
CAPO IV - PROVE CONCORSUALI	13
ART. 24 SVOLGIMENTO DELLE PROVE.....	13
ART. 25 DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME NEI GIORNI FESTIVI.....	13
ART. 26 PROVE CONCORSUALI.....	13
ART. 27 PROVA SCRITTA.....	13
ART. 28 PROVA ORALE	13
CAPO V - SVOLGIMENTO DELLE PROVE FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO	14
ART. 29 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME.....	14
ART. 30 DURATA E DATA DELLE PROVE	14
ART. 31 ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ DEI CONCORRENTI	14
ART. 32 ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE - ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI.....	14
ART. 33 AMMISSIONE ALLE PROVE SUCCESSIVE	14
ART. 34 PROVA ORALE - MODALITA' DI SVOLGIMENTO	15
ART. 35 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO	15
CAPO VI -APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI	15
ART. 36 VALUTAZIONE DI LEGITTIMITA' DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI.....	15
ART. 37 PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI.....	15
ART. 38 ACCERTAMENTI SANITARI	16
ART. 39 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - PERIODO DI PROVA	17
ART. 40 REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 41 CONCORSI A POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE	17
CAPO VII -PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL'ENTE LOCALE	18
ART. 42 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	18
ART. 43 PRINCIPI GENERALI	18
ART. 44 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGRESSIONE VERTICALE	18
ART. 45 INDIZIONE DELLA SELEZIONE	20
ART. 46 MODALITA' SI SELEZIONE.	21
ART. 47 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI.....	22

ART. 48 COMMISSIONE ESAMINATRICE	26
ART. 49 GRADUATORIA	26
ART. 50 ACCESSO AI DOCUMENTI	26
CAPO VIII -ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO	27
ART. 51 PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE MEDIANTE SELEZIONE	27
ART. 52 FINALITA' DELLA SELEZIONE - CONTENUTO DELLE PROVE	27
ART. 53 INDICI DI RISCONTRO	27
ART. 54 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE	29
ART. 55 TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA SELEZIONE E MODALITA'	29
CAPO IX -RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	30
ART. 56 MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	30
TITOLO II - DISPOSIZIONI DIVERSE TRANSITORIE E FINALI	30
CAPO I -DISPOSIZIONI DIVERSE	30
ART. 57 NORME FINALI	30
ART. 58 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	30
ART. 59 ENTRATA IN VIGORE	30

TITOLO I - ACCESSO AGLI IMPIEGHI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Modalità di accesso- Reclutamento del personale - Principi generali.

1. L'assunzione avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive:

- selezione pubblica per titoli ed esami, o per soli titoli, o per soli esami;
- corso-concorso ;

conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura che viene, di volta in volta, fissata con la deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al successivo comma 4, tenendo conto, in particolare, delle professionalità esistenti all'interno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le categorie e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 19 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

3. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari di pubblica amministrazione, docenti, ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 91 del T.U. n. 267/2000.

5. Il comune, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Sarà data applicazione ai contratti collettivi nazionali per la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. L'amministrazione ha l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

7. Le procedure per l'assunzione, sono stabilite dal presente regolamento, ai sensi di quanto dispone l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, integrando e modificando le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 2 - Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici di concorso sono composte da un Dirigente dell'Ente o Dirigente di altro Ente, avendo riguardo al settore di attività nel quale è collocato il posto da ricoprire, con funzioni di Presidente e da n. 2 componenti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, scelti fra funzionari o dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non ricoprano cariche politiche, che non siano componenti dell'Organo di direzione politica dell'Ente o di altri Enti, che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, muniti delle autorizzazioni delle rispettive amministrazioni a svolgere la funzione di Commissario di concorso.

2. Almeno un terzo della composizione della Commissione, salvo motivata impossibilità, deve essere composto da rappresentanti di sesso femminile che posseggano i requisiti e non detengano incompatibilità di cui al precedente primo comma.

3. Il Dirigente del Servizio Risorse Umane, sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, provvede ad individuare il Presidente della Commissione, il quale provvede alla nomina degli esperti, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Municipale.

Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono di norma esercitate da un dipendente dell'Ente appartenente almeno alla categoria C e nominato dal Presidente.

4. Non possono far parte di Commissioni Esaminatrici dei concorsi componenti per i quali sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

5. Per i soli concorsi a posti della Polizia Municipale, uno dei due esperti facenti parte della Commissione Esaminatrice può essere designato dalla Giunta Regionale, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della L. R. 2 agosto 1997, n. 83.

6. Alla Commissione sono aggregati membri aggiunti per le prove orali di lingua straniera ed informatica, parimenti nominati dal Presidente, che possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella cui appartiene il posto messo a concorso se questo è di qualifica dirigenziale o di categoria D3.

(articolo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 07/06/2010)

Art. 3 - Compenso alla Commissione esaminatrice.

1. Alle commissioni esaminatrici compete il compenso nella misura di seguito fissata, derivante dall'applicazione del D.P.C.M. del 23 marzo 1995 e successive modificazioni:

per le selezioni di personale sino alla categoria B inclusa, in totale lorde E 125.00 a commissario, oltre E.0.45 per ciascun candidato selezionato. Al segretario delle Commissioni di selezione competono i suddetti compensi ridotti del 20%;

nei concorsi per la copertura di profili di categoria C competono in totale E. 248.00 lorde a commissario, oltre E. 0.45 per ciascun elaborato corretto o candidato esaminato. Il compenso da corrispondere al segretario delle commissioni per la copertura di tali posti subisce una riduzione del 20% degli importi di cui sopra;

nei concorsi per la copertura di profili dalla categoria D e di qualifica dirigenziale competono in totale a ciascun commissario E. 310.00 lorde, oltre E. 0.52 per ciascun elaborato corretto o candidato esaminato. Il compenso spettante al segretario delle Commissioni per tali concorsi è ridotto nella misura del 20% degli importi di cui sopra.

2. Ai componenti delle commissioni esaminatrici che abbiano residenza al di fuori del Comune di Genzano di Roma, sede delle prove d'esame, compete il rimborso delle spese di viaggio sotto forma di indennità chilometrica nella misura stabilita dalla normativa in vigore per i dipendenti pubblici.

3. Ai Dirigenti del Comune di Genzano di Roma, quando presidenti o membri delle Commissioni di concorso non compete compenso alcuno essendo la partecipazione a dette commissioni compito d'istituto rientrante nell'esercizio delle mansioni d'obbligo, così come parimenti non compete compenso al Segretario Comunale in qualità di Presidente o membro delle Commissioni di concorso per la copertura di posti da Dirigente.

4. Ai membri aggiunti, eventualmente aggregati alle Commissioni di concorso, compete un terzo dei compensi di cui sopra. Compete, altresì, per intero, il compenso aggiuntivo relativo ad ogni candidato esaminato.

5. Nei concorsi per titoli ed esami, i compensi integrativi, rispettivamente, di E.

0.42 e di E 0.52, sono aumentati del 20%

6. Sono fatti salvi, fin d'ora, gli eventuali aggiornamenti dei compensi che intervenissero per effetto di nuove disposizioni, che saranno applicate, anche nel caso che il concorso sia in itinere, purché non si sia conclusa la prova orale.

Art. 4 - Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

La selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina nel successivo Capo VIII.

Art. 5 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.

I. Le assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 19.3.1999, n. 68 sono disposte nel rispetto del programma delle assunzioni e delle procedure di cui agli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e secondo i principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001.

Art. 6 - Copertura dei posti.

Nel bando l'amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando stesso, precisando che la graduatoria rimane efficace, ai sensi dell'art. 91 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.

Art. 7 - Requisiti generali - Limiti di età.

1. Per accedere all'impiego dall'esterno, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; la partecipazione alle selezioni non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 8 - Altri requisiti - Prove d'esame - Modalità di copertura posti d'organico.

1. Nel regolamento è riportata la dotazione organica del personale e gli specifici requisiti da possedere, le prove d'esame da superare per l'accesso dall'esterno ai singoli posti di organico. Tali specifici requisiti, nonché quelli generali di cui al precedente articolo, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

CAPO II - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI

Art. 9 - Bando di concorso.

L'accesso a tempo indeterminato a posti delle categorie B3, C, D e D3 avviene mediante concorso per titoli ed esami secondo le norme dal Capo II al Capo VI del presente Titolo.

Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento del dirigente del Servizio Personale, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2°, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

il numero dei posti messi a concorso, la figura professionale, l'area e la categoria di appartenenza con il relativo trattamento economico e specificare il numero dei posti riservati alle categorie protette dalla legge 68/99, se ricorre la fattispecie;

le dichiarazioni da rendere nella domanda a cura dell'aspirante, concernenti:

- le generalità, complete di data e luogo di nascita e di residenza;

- la cittadinanza;
- il titolo di studio;
- il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- inesistenza o meno di condanne penali e di pendenze penali,
- l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione,
- l'eventuale destituzione, dispensa, interdizione, decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione con l'indicazione dei relativi motivi,
- l'idoneità fisica all'impiego,
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari,
- i servizi presso pubbliche amministrazioni,
- il curriculum formativo-professionale;
- i titoli vari,
- i titoli che danno precedenza o preferenza nella nomina, a parità di merito;
- l'indirizzo al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

i documenti da allegarsi alla domanda;

- l'ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
- i termini utili per la presentazione delle domande;
- le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale, nonché la possibilità di consultare testi di legge non commentati, codici e dizionari;
- ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;
- la previsione della facoltà dei concorrenti di comprovare mediante documentazione, stati, fatti e qualità dichiarati.

3. Qualora il bando preveda una percentuale di posti riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, il bando deve prevedere che nella domanda venga dichiarata l'iscrizione negli appositi elenchi delle categorie protette formati dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell'istanza per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 10 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano al protocollo dell'Ente entro il termine fissato dal bando.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante ovvero dal protocollo del Comune. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il decimo giorno dalla data di scadenza stabilito dal bando.

4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.

5. La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano, parimenti in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.

6. Nella domanda gli aspiranti, oltre al cognome e nome, l'esatta indicazione del concorso, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) la residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiano; tale requisito non è richiesto per i

soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 6 1;

d) iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti,

l) l'idoneità fisica all'impiego (il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda il tipo di handicap nonché dichiarare il possesso del requisito generale dell'idoneità all'impiego compatibilmente con la natura del proprio handicap;

g) la non destituzione dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

h) la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

i) la non decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127 - lettera d) - del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

l) la non interdizione dai pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;

m) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (se il servizio militare è stato prestato, occorre precisare, il grado e il periodo. Nel caso di servizio alternativo civile, occorre precisare la mansione, la sede assegnata e il periodo);

n) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della votazione conseguita;

o) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la specificazione dell'Ente, dell'area, qualifica, profilo professionale e durata;

p) il curriculum formativo/professionale, di cui al successivo art. 21 del presente regolamento;

q) il possesso di eventuali titoli vari ritenuti utili ai fini della valutazione, di cui al successivo art. 22 del presente regolamento;

r) il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificati dal D.P.R. 30.70.1996, n. 693, art. 5, e dall'art. 2 - comma 9 - della legge 16.6.1998, n. 19 1;

s) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.

7. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

Art. 11 - Documenti da allegare alla domanda.

l. I concorrenti devono allegare alla domanda, in carta semplice, a pena di esclusione:

a) il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso di E 10.00;

Art. 12 - Diffusione del bando di concorso.

l. Di ogni concorso è data pubblicità mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, di apposito manifesto all'Albo Pretorio comunale e dei Comuni limitrofi, nonché mediante esposizione del manifesto stesso in luoghi pubblici del Comune.

2. E' altresì pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale quando riguardi la copertura di posti a tempo indeterminato.

3. Copia del bando o avviso è anche inviata alla Sezione Circoscrizionale del Centro per l'Impiego.

4. La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, che deve essere contemporanea alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, deve protrarsi sino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, corrispondente al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 13 - Riapertura del termine e revoca del concorso.

1. L'Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente del concorso.

2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pubblico in qualunque fase, purché non siano iniziate le prove.

Art. 14 - Commissione esaminatrice - Convocazione - Verbali.

Alla prima convocazione della Commissione esaminatrice provvede il Presidente mediante avviso scritto.

Le convocazioni successive saranno preferibilmente concordate fra tutti i membri.

In mancanza di accordo fra tutti i membri dovrà essere osservata a procedura di cui al precedente primo comma.

La Commissione esaminatrice è un collegio perfetto. Essa decide, a maggioranza palese, delle ammissioni e delle esclusioni.

La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

La Commissione accerta che le domande siano pervenute entro i termini fissati dal bando e che contengano i documenti e tutte le dichiarazioni richieste e la loro completezza. Stabilisce, in conseguenza, l'ammissione o meno dei concorrenti.

Di ogni seduta della Commissione il Segretario di essa redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

Nel verbale di insediamento della Commissione, i Commissari devono dare atto espressamente della insussistenza o meno delle cause di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C..

Della stessa seduta, ai fini di una più sistematica redazione, potranno essere redatti anche più verbali.

Ciascun Commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può fare inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni anche in merito a presunte irregolarità rilevate nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la Commissione.

Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto scritto e firmato, che deve essere allegato al verbale.

I componenti chiamati a far parte della Commissione esaminatrice, nonché il segretario della Commissione, possono continuare nell'incarico ricevuto sino al suo esaurimento anche se nel frattempo siano cessate le qualifiche in base alle quali l'incarico è stato affidato.

Al termine dei lavori i verbali sottoscritti dai Commissari e dal segretario, e tutti gli atti del concorso, sono rimessi al Dirigente dell'Ufficio del Personale.

Art. 15 – Irregolarità delle domande. Regolarizzazioni ed esclusioni. Ammissione con riserva.

Le domande contenenti dichiarazioni incomplete o irregolari sono regolarizzate entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della raccomandata a.r., di richiesta di sanatoria delle irregolarità rilevate.

In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia

nell'interesse generale al corretto svolgimento delle prove, l'Amministrazione potrà disporre l'ammissione con riserva.

Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Oltre alla mancanza dei requisiti di accesso generali previsti dalle norme vigenti (art. 2 D.P.R. 9.5.1994, n. 487) e dal presente regolamento, nonché dei requisiti specifici previsti dal bando di concorso, comportano l'esclusione dal concorso l'omissione:

- dell'indicazione del concorso a cui si intende partecipare;
- della sottoscrizione della domanda;
- della regolarizzazione richiesta ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Le domande inoltrate fuori termine comportano l'esclusione del concorso.

Art. 16 – Imposta di bollo.

L'istanza di partecipazione ai concorsi, nonché l'eventuale documentazione allegata, sono esenti dal bollo.

CAPO III – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI.

Art. 17 – Punteggio.

La Commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
punti 30 per ciascuna delle prove scritte, da esprimere con voto mediato;
punti 30 per la prova orale;
punti 10 per i titoli.

Nei concorsi a posti a tempo indeterminato da Dirigente, i titoli non sono oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

Art. 18 – Valutazione dei titoli.

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente art. 17, sono così ripartiti:

I	Categoria – Titoli di studio	punti: 4
II	Categoria – Titoli di servizio	punti: 4
III	Categoria – Curriculum formativo professionale	punti: 1
IV	Categoria – Titoli vari e culturali	punti: 1

Tornano punti: 10

La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 19 – Valutazione dei titoli di studio.

I complessivi 4 punti disponibili per titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:

Titoli espressi in decimi		Titoli espressi in sessantesimi		Titoli espressi con giudizio complessivo	TITOLI DI LAUREA				Valutazione
					Espressi in centodecimi		Espressi in centesimi		
da	A	Da	a		da	a	da	A	
6,00	6,50	36,00	40,00	Sufficiente	66,00	71,00	60,00	76,00	1
6,51	7,50	41,00	46,00	Buono	72,00	86,00	77,00	91,00	2
7,51	8,50	47,00	55,00	Distinto	87,00	101,00	92,00	96,00	3
8,51	10,00	56,00	60,00	Ottimo	102,00	110,00	97,00	100,00	4

Nella presente categoria nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori

a quello richiesto per l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

Art. 20 – Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.

I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così distribuiti:

servizio prestato presso una pubblica amministrazione nella stessa area del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 – stessa qualifica o superiore punti: 0,09

a.2 – in qualifica inferiore punti: 0,04

servizio prestato presso una pubblica amministrazione in area diversa da quella del posto a concorso:

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

b.1 – stessa qualifica o superiore punti: 0,04

b.2 – in qualifica inferiore punti: 0,02

servizio militare:

in applicazione dell'art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate ed i vari Corpi (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.), sono valutati come segue:

servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a.1);

servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

Il servizio civile, alternativo a quello militare, è valutato come segue:

d.1) le mansioni di concetto o superiori (diploma – laurea) vengono equiparate al servizio militare effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore e, pertanto, valutate come servizio specifico di cui alla precedente lettera a.1);

d.2) le mansioni inferiori a quelle di concetto (scuola dell'obbligo) vengono equiparate al servizio militare effettivo prestato con il grado inferiore a quello di sottufficiale e, pertanto, valutate come servizio non specifico di cui alla precedente lettera b.1).

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati, salvo quanto previsto al successivo art. 21.

Art. 21 - Valutazione del curriculum professionale.

1 Nel curriculum formativo professionale, sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire. Il punto assegnato al curriculum formativo professionale è così suddiviso:

- 0,25 per attività di volontariato, tirocinio o praticantato a prescindere dal numero di tali attività. Perché possano, essere valutate, tuttavia, è necessario che abbiano avuto una durata non inferiore a mesi tre;

- 0,25 per incarichi di docenza effettivamente svolta in corsi organizzati sia da Enti pubblici che da privati, a prescindere dal numero degli incarichi di docenza svolti;

- 0,25 per aver preso parte in progetti socialmente utili, lavori di pubblica utilità e borse di lavoro, purché attinenti al posto oggetto del concorso, a prescindere dal numero dei progetti di cui si è fatto parte;

- 0,05 per partecipazione a convegni, congressi o seminari a prescindere dal numero delle

partecipazioni;

- 0,20 per servizi resi alle dipendenze dei privati, e , per prestazioni in convenzione o per incarichi professionali, senza distinzione del numero di essi, purché attinenti del posto oggetto del concorso, che abbiano la durata di almeno uno (1) anno, e una prestazione continuativa di almeno sei (6) mesi .

Art. 22 - Valutazione dei titoli vari.

I. Sono valutati in questa categoria, per un massimo. di punti 1 i seguenti altri titoli:

punti 0,15 a pubblicazione, o copubblicazione attinente le materie del concorso, per un massimo di due pubblicazione, non edite in proprio, (tot. max 0,30);

punti 0,15 a corso, di qualificazione, specializzazione o aggiornamento, purché attinente alle materie d'esame del concorso risultante da attestato con punteggio o giudizio finale, per un massimo di un corso (tot. max 0,15);

punti 0,15 per abilitazione all'esercizio professionale, non specificatamente richiesta per l'ammissione al concorso, per un massimo di una abilitazione (tot. max 0,15);

punti 0,15 per la lode nel diploma di laurea, se specificatamente richiesto per l'accesso al concorso;

punti 0,25 per possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso ovvero ulteriore altro titolo di studio di grado pari a quello richiesto dal bando (max1).

Totale massimo per titoli vari, punti 1.

Art. 23 - Valutazione delle prove d'esame.

Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.

Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:

prove scritte;

prova orale;

CAPO IV - PROVE CONCORSUALI.

Art. 24- Svolgimento delle prove.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati, o mediante raccomandata A.R., almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime o può essere già contenuto nel bando di concorso. In alternativa alle modalità di cui sopra è ammessa anche la pubblicazione del diario delle prove d'esame mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante inserimento sul sito internet del Comune di Genzano di Roma. Di questa modalità di pubblicazione del diario delle prove di esame deve essere fatta espressa menzione nel bando di concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti e nella valutazione dei titoli. L'avviso per la presentazione alla. prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, con le modalità di cui al precedente comma.

I voti riportati alle prove scritte ed il punteggio della valutazione dei titoli sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma, l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami o all'albo pretorio del Comune.

Art. 25 – Divieto di svolgimento delle prove d'esame nei giorni festivi.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività ebraiche e valdesi.

Art. 26- Prove concorsuali.

Le prove concorsuali si distinguono in prove scritte e prova orale.

Art. 27 - Prova scritta.

La prova scritta può essere teorica, teorico-pratica o pratica. Si intende:

a) per prova scritta teorica:

quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;

b) per prova scritta teorico-pratica:

quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova tecnica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

c) per prova scritta-pratica:

quella che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.

Art. 28 - Prova orale.

Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione e la competenza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.

CAPO V - SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO.

Art. 29 - Modalità di valutazione delle prove d'esame.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto, in modo segreto, e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario.

Art. 30 - Durata e data delle prove.

Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima dell'inizio della prova contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario da svolgere.

Per le prove orali la durata, di volta in volta, sarà fissata, a sua piena discrezione, dalla Commissione.

I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prima prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.

Per le prove successive alla prima è data facoltà alla Commissione di convocare i concorrenti in occasione della prova precedente, procurandosi, dell'avvenuta comunicazione,

prova sottoscritta dai singoli concorrenti.

Art. 31 - Accertamento dell'identità dei concorrenti.

1 La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova di esame, accerta, per conoscenza diretta l'identità personale dei concorrenti ovvero in base ad uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

carta d'identità;

tessera postale;

porto d'armi;

patente automobilistica;

passaporto;

fotografia (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante; autenticata dal Sindaco del Comune di residenza o da un notaio in data non anteriore a un anno;

ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della Commissione esaminatrice.

Art. 32 - Adempimenti della Commissione - Adempimenti dei concorrenti.

1. Per le prove di esame trovano applicazione gli artt. 10, 11, 12, 13 14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Art. 33 - Ammissione alle prove successive.

1. Sono ammessi alla prova successiva a quella/e scritta/e i concorrenti che abbiano riportato, in ogni singola prova, una votazione non inferiore a quella prevista dal precedente art. 23.

2. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella/e prova/e scritta/e e del punteggio della valutazione dei titoli.

3. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante raccomandata A.R..

Art. 34 - Prova orale. Modalità di svolgimento.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima di 21/30 prescritta per ciascuna delle prove precedenti. Nel caso siano previste due prove scritte, l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di un punteggio non inferiore ai 21/30 in ciascuna prova scritta espresso, di seguito, in votazione mediata.

L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione.

La Commissione prima dell'inizio della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna, delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Ciascuno dei due membri aggiunti, aggregati alla Commissione per le prove orali di lingua straniera e di informatica, in conformità del precedente art. 29, dispone di 10 punti per la valutazione della relativa prova. La votazione complessiva della prova orale va ricondotta, proporzionalmente, in trentesimi.

Art. 35 - Formazione della graduatoria di merito.

Ultimate le operazioni d'esame la Commissione tenute presenti le norme di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n.482, e all'art. 5 "Categoria riservatarie e preferenze" del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dall'art. 2 - comma 9, della legge 16.6.1998, n. 191, formula un'unica graduatoria di merito che rassegna all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma della media del punteggio ottenuto nelle prove scritte, dal punteggio ottenuto nella prova orale e dal punteggio relativo alla valutazione dei titoli.

La graduatoria di cui al precedente comma 1° è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

CAPO VI – APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI.

Art. 36- Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali.

1. Il dirigente del Servizio Personale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e autorizza la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

2. Qualora il dirigente citato riscontri irregolarità, procede come segue:

a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione tale cioè da apparire, ad evidenza, errore di esecuzione, procede direttamente con apposita determinazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;

b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, alla eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.

Art. 37 - Presentazione dei documenti.

1. Il dirigente del Servizio Personale, o suo delegato, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la seguente documentazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere eccezionalmente prorogato in casi particolari:

- accettazione scritta, della nomina, in carta semplice;
- dichiarazione in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.LGS. 165/2001. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione ;
- certificato, dell'idoneità fisica al servizio, rilasciato dall'Azienda U.S.L. o dal Medico competente dell'ente, di cui all'art. 16 del D.LGS. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

L'assunzione in servizio deve aver luogo, salvo giustificato motivo, entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Decorso detto termine inutilmente, eventualmente prorogato per un massimo di altri venti giorni per giustificati motivi, il vincitore sarà dichiarato rinunciario al posto e si procederà secondo l'ordine della graduatoria.

La normale certificazione e documentazione, in originale o copia autentica, relativa agli stati, fatti e qualità che siano stati dichiarati nella domanda, esclusivamente da parte dei vincitori, deve essere richiesta d'ufficio dall'Ente.

Art. 38 - Accertamenti sanitari.

1. Se il giudizio di idoneità fisica al servizio è sfavorevole, l'interessato può chiedere, entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della relativa comunicazione, una visita collegiale di controllo.

2. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario della A.S.L., da un medico designato dall'Amministrazione e da un medico designato dall'interessato.

3. Le spese e le indennità relative sono a carico dell'interessato.

4. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi alla visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall'impiego. In tal caso l'amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 39 - Contratto individuale di lavoro. Periodo di prova.

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L..

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26.5.1997, n. 152, sono comunque indicati:

- a- l'identità delle parti;
- b- il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- c- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- d- la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- e- la durata del periodo di prova;
- f- l'inquadramento, la categoria, la posizione economica e il profilo professionale attribuiti al lavoratore;
- g- l'importo iniziale della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- h- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
- i- l'orario di lavoro;
- l- termini del preavviso in caso di recesso.

Copia del contratto, con le informazioni, di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro, 30 giorni dalla data di assunzione, unitamente a copia del codice disciplinare.

L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g) h), i) ed l) del comma 2, può, essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non derivi direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E' in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.

Ai fini dell'eventuale recesso disciplinato dall'art. 14-bis del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto il 6 luglio 1995, il responsabile del servizio cui appartiene il dipendente, decorsa la metà del periodo di prove, invierà alla Giunta Comunale entro i 10 giorni successivi, una dettagliata relazione circa lo svolgimento del servizio.

L'eventuale recesso sarà pronunciato con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, notificata all'interessato prima della scadenza del periodo di prova.

La mancata presentazione della relazione nei termini di cui al precedente comma 8 equivale a giudizio favorevole.

Art. 40 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto.

Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.

Art. 41 - Concorsi a posti di qualifica dirigenziale.

1) Per l'accesso, a tempo indeterminato, alle qualifiche dirigenziali d'organico si provvede

mediante pubblico concorso per esami ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, con due distinte procedure concorsuali, con posti determinati in sede di programmazione di fabbisogno di personale, cui possono rispettivamente partecipare :

- a) i dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle Amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo è ridotto a quattro anni. Sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono inoltre ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni Pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli :
 - diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono ammessi altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

2) In via transitoria ed esclusivamente in fase di prima applicazione i posti messi a concorso con la procedura sub a) sono riservati al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione comunale di Genzano di Roma, classificato nella categoria D, posizione giuridica D3, con anzianità di almeno cinque anni nella posizione giuridica D3, in possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti richiesti per i candidati esterni

La procedura concorsuale per la copertura di posti di qualifica dirigenziale è regolata dalle norme del presente titolo, salvo diverse disposizioni di regolamenti generali.

CAPO VII -PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL'ENTE LOCALE.

ART. 42 Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento valgono a disciplinare le procedure selettive finalizzate alla progressione verticale nel sistema di classificazione del personale comunale, secondo quanto contenuto nell'art. 4 del Nuovo Ordinamento Professionale (Accordo del 31 marzo 1999), recependo, in quanto applicabili le norme contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

ART. 43 Principi generali

Le selezioni per la progressione verticale avvengono nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.R. n. 487/1994 ed in particolare alla necessità di dare adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento, in modo da garantire l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Le selezioni avvengono sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Ordinamento Professionale approvato con C.C.N.L. 31/07/1999 e C.C.N.L. 1/04/1999, nonché secondo i principi generali oggetto di concertazione con le OO.SS., ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Nuovo Ordinamento professionale. Tali principi generali dovranno riguardare almeno i seguenti punti:

- individuazione dei posti da destinare alla progressione verticale;
- tempi di definizione dei posti da coprire.

ART. 44 Requisiti per la partecipazione alla progressione verticale

Alla selezione per le progressioni verticali può partecipare il personale dipendente a tempo indeterminato di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA B1

per accedere alla progressione verticale nei profili professionali appartenenti alla categoria **B1** il personale deve aver prestato almeno **2 (due)** anni di servizio nella categoria **A** ed essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno;

oppure

essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire ed avere una anzianità di servizio di almeno **3 (tre)** nella categoria **A**;

oppure

prescindendo dal titolo di studio, avere una anzianità di servizio di almeno **5 (cinque)** anni nella categoria **A**;

Occorre inoltre possedere le eventuali patenti e/o abilitazioni professionali richieste dal profilo da ricoprire.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA B3

per accedere alla progressione verticale nei profili professionali appartenenti alla categoria **B3** il personale deve aver prestato almeno **2 (due)** anni di servizio nella categoria **B1** ed essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno;

oppure

essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire e avere una anzianità di servizio di almeno **3 (tre)** anni nella categoria **B1**;

oppure

prescindendo dal titolo di studio, avere una anzianità di servizio di almeno **5 (cinque)** anni nella categoria **B1**;

Occorre inoltre possedere le eventuali patenti e/o abilitazioni professionali richieste dal profilo da ricoprire, e si deve possedere il profilo professionale specifico riferito al posto da ricoprire.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA C

per accedere alla progressione verticale nei profili professionali appartenenti alla categoria **C** il personale deve aver prestato almeno **2 (due)** anni di servizio nella categoria **B3** nello stesso settore di attività ed essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, **diploma di maturità (5 anni)**;

oppure

per accedere alla progressione verticale nei profili professionali appartenenti alla categoria **C** il personale deve aver prestato almeno **5 (cinque)** anni di servizio nella categoria **B3** in qualunque settore di attività ed essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, **diploma di maturità (5 anni)**;

oppure

essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno, **licenza della scuola dell'obbligo**, e avere prestato almeno **5 (cinque)** anni di servizio nella categoria **B3** nello stesso settore di attività;

oppure

essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno, **licenza della scuola dell'obbligo**, e avere prestato almeno **10 (dieci)** anni di servizio nella categoria **B3** in qualunque settore di attività;

Occorre inoltre possedere le eventuali patenti e/o abilitazioni professionali richieste dal profilo da ricoprire, e si deve possedere il profilo professionale specifico riferito al posto da ricoprire.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA D

per accedere alla progressione verticale nei profili appartenenti alla categoria **D1** il personale deve essere in possesso del **diploma di laurea** da individuare in relazione al profilo professionale da ricoprire e avere prestato almeno **2 (due)** anni di servizio nella categoria **C** in qualunque settore di attività dell'ente ;

oppure

essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno, **diploma di maturità (5 anni)**, e avere prestato almeno **5 (cinque)** anni di servizio nella categoria **C** nello **stesso settore di attività dell'ente**;

oppure

essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno, **diploma di maturità (5 anni)**, e avere prestato almeno **10 (dieci)** anni di servizio nella categoria **C** in **qualunque settore di attività dell'ente**;

Occorre inoltre possedere le eventuali patenti e/o abilitazioni professionali richieste dal profilo da ricoprire, e si deve possedere il profilo professionale specifico riferito al posto da ricoprire.

PROGRESSIONE ALLA CATEGORIA D3

per accedere alla progressione verticale nei profili appartenenti alla categoria **D3** il personale deve essere in possesso del **diploma di laurea** da individuare in relazione al profilo professionale da ricoprire e avere prestato almeno **2 (due)** anni di servizio nella categoria **D** in qualunque settore di attività dell'ente;

oppure

essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno, **diploma di maturità (5 anni)**, e avere prestato almeno **5 (cinque)** anni di servizio nella categoria **D** nello **stesso settore di attività del posto da ricoprire** ;

oppure

essere in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno, **diploma di maturità (5 anni)**, e avere prestato almeno **10 (dieci)** anni di servizio nella categoria **D** in **qualsunque settore di attività dell'ente** ;

Occorre inoltre possedere le eventuali patenti e/o abilitazioni professionali richieste dal profilo da ricoprire, e si deve possedere il profilo professionale specifico riferito al posto da ricoprire.

Per determinati profili professionali è obbligatorio il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. (Farmacista, Legale, Ingegnere, Architetto ecc. ecc.).

ART. 45 Indizione della selezione

Sulla base dei principi generali di cui al precedente art. 43 e sulla base delle norme contenute nel presente regolamento, il Dirigente del Servizio personale indice la selezione approvando il relativo bando disciplinante la stessa.

Nella predisposizione del bando il Dirigente del Servizio personale applicherà in quanto compatibili le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/94.

Il bando è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo dei dipendenti per almeno 20 giorni consecutivi.

Per motivate ragioni, su indicazione della Giunta Comunale, previo accordo con la RSU aziendale, ed in via eccezionale, può essere disposta la riapertura o la proroga dei termini, nonché la revoca o la rettifica della selezione già bandita, prevedendo che il requisito di appartenenza al servizio o al settore del posto messo a concorso potrà essere esteso ad altro servizio o altro settore, così come il requisito di anzianità può essere modificato.

Il provvedimento di revoca o di rettifica deve essere comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

In via transitoria ed esclusivamente in fase di prima applicazione, il requisito di anzianità nel settore è riferito alle strutture organizzative dell'ente precedenti a quella attualmente in vigore.

ART. 46 Modalità di selezione

Le modalità di selezione saranno differenziate a seconda del tipo di progressione verticale da effettuare, come meglio specificato nel seguito del presente articolo.

Per la progressione dalla categoria **A** alla categoria **B1**:

una prova a contenuto pratico – attitudinale ed un colloquio volto ad evidenziare le cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo.

Per la progressione dalla categoria **B1** alla categoria **B3**:

una prova a contenuto pratico – attitudinale ed un colloquio volto ad evidenziare le cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo.

Per la progressione dalla categoria **B3** alla categoria **C**:

una **prova scritta** a contenuto teorico – pratico e una **prova orale**, entrambe idonee ad evidenziare le rilevanti conoscenze unidisciplinari acquisite e la loro empirica applicazione nel contesto dell'assolvimento dei compiti assegnati in tale

categoria, nonché la valutazione dei titoli culturali e di servizio oltre a quelli previsti per l'accesso.

Per la progressione dalla categoria **C** alla categoria **D1**:

una **prova scritta** a contenuto teorico – pratico e una **prova orale**, volte ad evidenziare le elevate cognizioni specialistiche acquisite nonché la loro pratica traduzione nell'ambito operativo e la valutazione dei titoli culturali e di servizio oltre a quelli previsti per l'accesso.

Per la progressione dalla categoria **D1** alla categoria **D3**:

una **prova scritta** a contenuto teorico – pratico e una **prova orale**, volte ad accertare la conoscenza plurispecialistica e la tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizza il profilo riferibile alla categoria, nonché la valutazione dei titoli culturali e di servizio oltre a quelli previsti per l'accesso.

Il contenuto delle prove, sia scritto che orale, verrà indicato nel bando di concorso.

ART. 47 Criteri per la valutazione delle prove e dei titoli

Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione delle prove d'esame e dei titoli è diverso in relazione alla progressione verticale da attuare.

A) In particolare per le progressioni dalla **categoria A** alla **categoria B1** e dalla **categoria B1** alla **categoria B3** il punteggio a disposizione della Commissione è di 60 punti così suddivisi:

30 punti per la prova pratico – attitudinale

30 punti per la prova orale

Entrambe le prove si considerano superate con un punteggio minimo di **21/30**.

B) Per le progressioni dalla **categoria B3** alla **categoria C**, il punteggio a disposizione della Commissione è di 70 punti così ripartiti:

30 punti per la prova scritta teorico – pratica

30 punti per la prova orale

10 punti per i titoli

Entrambe le prove si considerano superate con un punteggio minimo di **21/30**.

Valutazione titoli

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi nelle seguenti quattro tipologie e i complessivi 10 (dieci) punti ad essi riservati sono così ripartiti:

titoli di studio massimo punti **3**

titoli di servizio massimo punti **3**

titoli vari e culturali massimo punti **2**

curriculum massimo punti **2**

Titoli di studio

Nella selezione i complessivi **tre punti** disponibili sono attribuiti nel modo seguente:

per altro titolo di studio di pari grado a quello richiesto per partecipare alla selezione: punti **1**

per ulteriore titolo di studio superiore a quello richiesto per partecipare alla selezione: punti **2**

Al titolo di studio richiesto per l'accesso al posto messo a concorso non viene attribuito alcun punteggio.

Titoli di servizio

I complessivi **tre punti** disponibili sono attribuiti nel modo seguente:

servizio prestato nello stesso settore di attività del posto messo a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni):

- stessa categoria o superiore punti 0,02
- in categoria inferiore punti 0,01

servizio prestato in settore di attività diverso da quello del posto messo a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni):

- stessa categoria o superiore punti 0,01
- in categoria inferiore punti 0,005

Agli anni di servizio, richiesti come requisito essenziale per la partecipazione, non viene attribuito alcun punteggio.

I servizi prestati a tempo parziale sono calcolati in proporzione, con gli stessi criteri.

Sono oggetto di valutazione anche i periodi di servizio svolti presso altre Pubbliche Amministrazioni, purché documentati.

Titoli di curriculum

I punti complessivi a disposizione sono **2 (due)**.

Il curriculum sarà valutato nel suo complesso e in base, tra l'altro, alle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco

dell'intera carriera ed attinenti al profilo professionale da ricoprire, ivi compresi tirocini non valutabili in norme specifiche.

Il curriculum, documentato, dovrà contenere tra l'altro:

- altre esperienze lavorative;
- conoscenza lingue straniere con attestato;
- conoscenza dei principali strumenti informatici con attestato.

Titoli vari e culturali

In questa categoria sono valutati, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso.

In particolare, sono valutati i corsi di aggiornamento, purché attinenti la professionalità relativa al posto messo a concorso, effettuati nei cinque anni precedenti. I corsi frequentati dall'anno 2000 saranno valutati solo se saranno corredati da una relazione finale.

I punteggi per i corsi di aggiornamento sono attribuiti nel modo seguente:

punti 0,2 per ogni giornata di corso

punti 0,2 per ogni sei ore di corso.

C) Per le progressioni dalla **categoria C** alla **categoria D1** e dalla **categoria D1** alla **categoria D3**, il punteggio a disposizione della Commissione è di 70 punti così ripartiti :

30 punti per la prova scritta

30 punti per la prova orale

10 punti per i titoli

Entrambe le prove si considerano superate con un punteggio minimo di **21/30**.

Valutazione titoli

Ai fini della valutazione, i titoli sono così suddivisi in quattro tipologie ed i complessivi 10 (dieci) punti ad essi riservati sono così ripartiti:

titoli di studio massimo punti	3
titoli di servizio massimo punti	4
curriculum massimo punti	2
titoli vari e culturali massimo punti	1

Titoli di studio

I complessivi **tre punti** disponibili sono attribuiti a chi sarà in possesso di un secondo diploma di laurea.

Titoli di servizio

I complessivi **quattro punti** disponibili sono attribuiti nel modo seguente:

servizio prestato nello **stesso settore** (o area o struttura organizzativa equivalente) del posto messo a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni):

- stessa categoria punti 0,04
- in categoria inferiore punti 0,02

servizio prestato in **settore diverso** (o area o struttura organizzativa equivalente) diverso da quello del posto messo a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni):

- stessa categoria punti 0,02
- in categoria inferiore punti 0,01

Agli anni di servizio richiesti come requisito essenziale per la partecipazione, non viene attribuito alcun punteggio.

I servizi prestati a tempo parziale sono calcolati in proporzione, con gli stessi criteri.

Sono oggetto di valutazione anche i periodi di servizio svolti presso altre Pubbliche Amministrazioni, purché documentati.

Titoli di curriculum

I punti complessivi a disposizione sono **2 (due)**.

Il curriculum sarà valutato nel suo complesso e in base, tra l'altro, alle attività professionali e di studio formalmente documentate, **non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie**, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera ed attinenti alla posizione funzionale da ricoprire, ivi compresi tirocini non valutabili in norme specifiche.

Il **curriculum**, documentato, dovrà contenere tra l'altro:

- altre esperienze lavorative
- pubblicazioni e docenze
- conoscenza lingue straniere con attestato
- conoscenza dei principali strumenti informatici con attestato.

Titoli vari e culturali

In questa categoria sono valutati, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso.

In particolare, sono valutati i corsi di aggiornamento, purché attinenti la professionalità relativa al posto messo a concorso, effettuati negli anni precedenti. I corsi frequentati dall'anno 2000 saranno valutati solo se saranno corredati da una relazione finale.

I punteggi per i corsi di aggiornamento sono attribuiti nel modo seguente:

punti 0,2 per ogni giornata di corso

punti 0,2 per ogni sei ore di corso.

Il punteggio attribuito ai titoli sarà reso noto al momento della pubblicazione dei risultati della prova teorico – pratica.

ART. 48 Commissione esaminatrice

La nomina della Commissione esaminatrice è regolata dall'art.2 del presente regolamento. Alla stessa si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative in materia di concorsi pubblici.

La Commissione svolge i compiti attribuitigli dalle norme sopracitate.

Ai componenti della Commissione sono riconosciuti i compensi previsti dal D.p.c.m. 23/03/95 nonché i relativi rimborsi spese.

ART. 49 Graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati idonei è formata in ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando i diversi voti riportati nelle diverse prove e nei titoli e nella tesi o elaborato ove previsti, con l'applicazione, a parità di punti delle preferenze previste all'art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni. A seguito di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria, risultante dal verbale della Commissione esaminatrice, diviene efficace dopo l'adozione dell'atto di approvazione da parte del Dirigente del Servizio personale.

E' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e dei dipendenti per 15 (quindici) giorni consecutivi.

ART. 50 Accesso ai documenti

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di cui al presente regolamento, in conformità di quanto previsto dalla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso è esercitato, quanto alle prove degli altri candidati, con la consultazione e visione degli elaborati.

CAPO VIII - ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI LISTE DI COLLOCAMENTO

Art. 51 Procedure per l'assunzione mediante selezione

Le assunzioni mediante selezione sono disposte, mediante bando di offerta di lavoro, con l'osservanza delle disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693, in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, per tutti i profili professionali delle categorie A e B del CCNL del 31.3.1999. Per l'accesso a tali categorie è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo salvo gli eventuali ulteriori requisiti connessi allo specifico profilo professionale ed individuati dal dirigente del servizio cui si riferisce il posto da coprire.

Il bando di offerta di lavoro è pubblicato esclusivamente all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Data la finalità della selezione che tende all'accertamento dell'idoneità, la commissione deve seguire costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.

La commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti.

Per la composizione e nomina della Commissione trova applicazione l'art. 2 del presente regolamento.

Art. 52 Finalità della selezione - Contenuto delle prove.

Il giudizio reso dalla commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.

Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.

I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla commissione subito prima dell'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi.

Art. 53 Indici di riscontro.

Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione.

Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna categoria e sono definiti sulla base di elementi fissi.

La commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.

Per ogni categoria gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito.

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, le commissioni per le selezioni si conformano ai criteri seguenti:

CATEGORIA "A"

Ottima

Sufficiente

Scarsa

1. Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari alla esecuzione del lavoro
6
4
1

2. Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie alla esecuzione del lavoro
6
4
1

3. Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate
6
4
1

4. Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro
6
4
1

5. Grado di autonomia nella esecuzione del lavoro
6
4
1

CATEGORIA "B"

Ottima
Sufficiente
Scarsa

1. Capacità d'uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso
6
4
1

2. Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in connessione di quello di altri soggetti facenti parte o non della stessa U.O.
6
4
1

3. Preparazione professionale specifica
6
4
1

4. Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni di carattere generale
6
4
1

5. Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del proprio lavoro
6
4
1

6. Dall'esito della prova o sperimentazione dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli indici sopra indicati per qualifica, il giudizio di «scarso», «sufficiente» o «ottimo» ai quali corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 4 e 6.

7. I giudizi finali saranno così determinati:

CATEGORIA
PUNTEGGIO
Giudizio

Cat. **A**

Fino a 19 **non idoneo**

Da 20

A 30 **idoneo**

Cat. **B**

Fino a 19 **non idoneo**

Da 20

A 30 **idoneo**

Art. 54 Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione.

Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa commissione fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.

Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell'organo selezionatore, comunica alla competente sezione circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento lo stesso organo selezionatore rinnova le operazioni di selezione.

Art. 55 Tempi di effettuazione della selezione e modalità.

La commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:

il giorno e l'ora di svolgimento delle prove;

il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.

Gli elementi di cui sopra sono resi noti al pubblico mediante apposito avviso da affiggersi all'albo dell'ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute.

Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.

La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale.

Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la commissione ne verifica l'identità.

Per l'effettuazione delle prove di selezione la commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai 60 minuti.

Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche.

Allo scadere del termine dato, la commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.

Il giudizio della commissione è reso con il giudizio complessivo di «idoneo» o «non idoneo».

CAPO IX - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 56 Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, nell'ambito delle previsioni di legge e dei CCNL, può avvenire con le modalità di seguito indicate.

Le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili alle figure professionali delle categorie A e B del CCNL del 31.3.1999 sono effettuate mediante ricorso al competente Centro per l'Impiego, secondo le procedure di cui al Capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

In caso di ricorso ad assunzioni a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e contrattuali vigenti per posti di organico e al di fuori dell'organico, con profilo professionale appartenente alle categorie C e D, il reclutamento avverrà o mediante utilizzazione di graduatorie ancora valide e disponibili nell'ente, approvate a seguito di procedura concorsuale per posti richiedenti il medesimo titolo di studio di quello del posto da conferire a tempo determinato, oppure mediante avviso pubblico nel caso il Comune non disponesse di graduatorie del caso, temporalmente valide.

Nel caso di ricorso ad avviso pubblico, da redigere e pubblicare con le stesse modalità contemplate per i concorsi a posti di ruolo dal presente Regolamento, il reclutamento potrà essere avvenire o con la sola valutazione dei titoli, o per titoli e colloquio, o per titoli ed esami.

La pubblicazione dell'avviso, per assunzione a tempo determinato, di cui ai precedenti commi, dovrà avvenire esclusivamente all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

TITOLO II DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI.

CAPO I – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 57 - Norme finali.

Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di procedure selettive e di accesso, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, confliggente con le norme in esso contenuto.

Sono fatte salve le norme dei regolamenti comunali non incompatibili e non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 58 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia sarà altresì trasmessa ai Dirigenti di Settore.

Il presente regolamento sarà inserito nel sito Internet del Comune e ad esso sarà comunque data la massima diffusione nell'organizzazione dell'Ente.

Art. 59 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva. Successivamente è ripubblicato per 15 giorni all'albo Pretorio.